LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 45

Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni, deroghe ed eccezioni alle norme generali sul monopolio

In tutti i casi nei quali la legge permetta o l'Amministrazione autorizzi deroghe ai generali divieti, od eccezioni al trattamento generale, ovvero siano consentite speciali concessioni, oltre alle norme e disposizioni della legge e del regolamento, spetta sempre all'Amministrazione di prescrivere, in via generale e per i casi particolari, discipline, cautele, vincoli o formalita', obbligatorie perche' si possa esplicare l'attivita' autorizzata o permessa o si possa godere della speciale eccezione o concessione.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-45-prescrizioni-da-osservarsi-nelle-autorizzazioni-concessioni-deroghe/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it